

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE' LONGHI S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437**

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché del Regolamento Consob n. 11971/99 (come successivamente modificato e integrato), il Consiglio di Amministrazione della De' Longhi S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata in sede Ordinaria mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 32 del 15 marzo 2008 (C-084586) nonché nel quotidiano " Milano Finanza " del 15 marzo 2008 presso la sede della Società in Treviso, Via L. Seitz, n. 47, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2008 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2008, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della menzionata assemblea è il seguente:

- 1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2007, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni di Amministratori e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

4. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§§§

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007. Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme con il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, messi a disposizione del pubblico a partire dal 28 marzo 2008, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 82, c. 2, lett. b) della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni; la Relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione saranno messe a disposizione nei termini di legge, insieme con la documentazione di bilancio.

Si riporta comunque qui di seguito la proposta inerente la destinazione del risultato:

“Signori Azionisti,

nel sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio dell'esercizio 2007, proponiamo di destinare l'utile netto di Euro 2.912.922:

- a Riserva Legale per Euro 145.646;*
- a Riserva Straordinaria, per l'importo di Euro 2.767.276.*

Si propone inoltre la distribuzione agli Azionisti di parte della riserva straordinaria, per l'importo complessivo di Euro 8.970.000, corrispondente alla distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,06 per ciascuna delle 149.500.000 azioni in circolazione.”

§§§

2. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni di un amministratore e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in data 12 luglio 2007 il Dott. Dario Melò, già nominato membro del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea dei soci in data 18 aprile 2007, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore della De Longhi S.p.A., continuando a rivestire altre cariche all'interno del Gruppo De' Longhi in qualità di Amministratore Delegato di De'Longhi Appliances S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi cooptato alla carica di amministratore la Dott.ssa Silvia De' Longhi, la quale, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., rimane in carica sino alla data della convocata assemblea nella quale siete chiamati a integrare il Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, anche in ottemperanza ai principi del Codice di Autodisciplina ai quali la Vostra Società ha aderito, si ricorda – come indicato nell'Avviso di convocazione – che le proposte di nomina alla carica di amministratore devono essere depositate dai Signori soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione; a tali proposte devono essere allegati un curriculum vitae del candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali del candidato amministratore, la dichiarazione con la quale questi conferma di voler accettare, se nominato, la carica e l'attestazione circa il possesso dei requisiti per l'assunzione della stessa, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98.

Tenuto conto che, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, non siete chiamati a nominare l'intero Consiglio di Amministrazione ma soltanto un amministratore, la deliberazione verrà di conseguenza adottata a maggioranza dei presenti, risultando eletto alla carica l'amministratore più votato.

In relazione a ciò, il deposito delle proposte candidature non è stato subordinato al possesso delle soglie di partecipazione alle quali lo Statuto, in conformità con

le norme di legge e di regolamento, subordina la possibilità di presentare una lista di candidati amministratori che partecipi alla suddivisione delle cariche, in occasione della nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Si propone che il candidato amministratore sia nominato con termine sino alla data di scadenza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, e che al medesimo sia attribuito un compenso, per l'esercizio in corso, pari a quello attribuito, per ciascun esercizio, agli attuali amministratori all'atto della loro nomina dall'Assemblea dei soci in data 18 aprile 2007, restando fermo il disposto dell'art. 2389, comma 3 del codice civile, per il caso di attribuzione di particolari incarichi.

4. Proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/98, disciplinato dal Regolamento allegato di seguito alla presente Relazione Illustrativa (il "Regolamento").

A tal proposito, per una esauriente informativa, rinviando anche al Documento informativo redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 3A, schema 7 del Regolamento Consob 11971/1999, ai sensi dell'art. 84 bis del medesimo Regolamento e dell'art. 114 bis del TUF. .

Si propone che l'Assemblea approvi il Piano menzionato, come disciplinato dal Regolamento, e che deliberi di conferire al Consiglio di Amministrazione – che potrà delegare alcune decisioni al Comitato per la Remunerazione – ogni più ampio potere necessario e/o opportuno per la migliore attuazione e gestione del

Piano, ivi incluso il potere di apportare al Piano tutte le modifiche necessarie e/o opportune in conformità con il Regolamento medesimo.

§§§

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 18 aprile 2007 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla successiva disposizione, da parte della Società, di azioni proprie.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Ricordiamo che la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 18 aprile 2007 e pertanto scadrebbe allo spirare dei 18 mesi previsti dalla delibera stessa.

Il Consiglio di Amministrazione non ha sinora ritenuto di avvalersi della menzionata autorizzazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato comunque a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie – previa revoca

della autorizzazione deliberata dall'Assemblea dello scorso anno – e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, per un triplice ordine di ragioni:

a) sarà possibile procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione, anche al fine di poter svolgere, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, un'attività di sostegno alla liquidità del titolo sui mercati borsistici, favorendo la regolarità delle contrattazioni;

b) se del caso, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari;

c) se del caso, le azioni proprie potranno inoltre essere acquistate e/o cedute in relazione a piani di compenso basati su azioni, sia nella forma (“tradizionale”) di piani di stock-option, sia nell'ipotesi in cui i piani non prevedano la attribuzione “fisica” delle azioni, come ad esempio nel caso del piano (di cd. “phantom stock option”) sottoposto alla vostra approvazione nella medesima assemblea convocata per deliberare la presente autorizzazione, sempre che ciò risulti conforme all'interesse sociale.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 14.000.000 (quattordici milioni) azioni ordinarie da nominali 3 (tre) euro cadauna, e in ogni caso in misura non eccedente la decima parte del capitale sociale – tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente detenute da società

controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dalla presente autorizzazione.

3. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'Articolo 2357, 3° comma, Codice Civile, si fa presente che il capitale sociale è oggi pari ad Euro 448.500.000,00, suddiviso in n. 149.500.000 azioni ordinarie, e che, alla data della presente Relazione, la Società non detiene alcuna azione propria.

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'Articolo 2359-bis del Codice Civile.

4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

5. Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo non superiore del 5% (cinque per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinqueper cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato solo in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di stock-option.

6. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli Articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di

negoziazione in vendita, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'Articolo 132, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, ai blocchi, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali.

Le azioni potranno anche essere assegnate ad Amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock-option.

7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

§§§

*Treviso, 12 marzo 2008
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Vicepresidente e Amministratore Delegato
Fabio De' Longhi*



**REGOLAMENTO DEL PIANO DI PHANTOM STOCK OPTION SOTTOPOSTO ALLA
APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI DE' LONGHI S.P.A. IN DATA 22 APRILE
2008**

1. PREMESSA

Il presente regolamento (il "Regolamento) disciplina il **Piano di Phantom Stock Option** (nel seguito anche il "Piano"), rivolto ad alcuni ruoli di vertice (nel seguito anche "Partecipanti" o "Beneficiari") del **Gruppo De' Longhi S.p.A.** (tali essendo tutte le società rientranti nel perimetro di consolidamento di De' Longhi S.p.A.).

Le clausole di questo Regolamento sono fra di loro correlative ed inscindibili.

2. SCOPI DEL PIANO

Gli scopi del Piano si possono sintetizzare come segue:

- legare una parte della remunerazione dei Partecipanti alla **crescita di valore** dell'azione De' Longhi S.p.A., quotata nel mercato telematico azionario (MTA) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- focalizzare l'attenzione dei Partecipanti sui **fattori di successo strategico** a medio – lungo termine del Gruppo De' Longhi S.p.A..

3. OGGETTO DEL PIANO

Il Piano è finalizzato all'erogazione di somme "*cash*" in tempi differiti in relazione alla crescita di valore del titolo De' Longhi S.p.A. secondo le modalità precisate nei successivi articoli del presente Regolamento. Si tratta quindi di un piano di (cd.)

“*Phantom Stock Option*”, in quanto non basato sulla consegna fisica degli strumenti finanziari sottostanti, ma sull’erogazione (“cash”) di somme di danaro, in forza dell’incremento di valore dei titoli medesimi.

4. GESTIONE DEL PIANO

L’organo responsabile dell’attuazione del Piano è il Consiglio di Amministrazione (di seguito anche il “CdA”) che, con l’ausilio del Comitato per la Remunerazione (di seguito anche il “CR”), ha approvato il Piano e il suo Regolamento, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea dei soci convocata in data 22 aprile 2008.

L’Assemblea dei soci, previa approvazione del Piano, è chiamata a dare mandato al Consiglio di Amministrazione – che potrà delegare alcune decisioni al Comitato per la Remunerazione, in conformità con i principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – per la attuazione e la gestione del Piano, applicando le norme previste dal Regolamento stesso.

5. PARTECIPAZIONE

Il Piano è destinato a tre ruoli di vertice del Gruppo, e precisamente: (i) al Dott. Fabio De’ Longhi, Amministratore Delegato di De’ Longhi S.p.A.; (ii) al Dott. Dario Melò, Amministratore Delegato di De’ Longhi Appliances S.r.l.; (iii) all’Ing. Carlo Grossi, Amministratore Delegato di Climaveneta S.p.A. (tali rapporti costituendo i “Rapporti Rilevanti” e, per ciascuno dei Beneficiari, il “Rapporto Rilevante”).

6. ATTRIBUZIONE DELLE *PHANTOM STOCK OPTION* E ADESIONE AL PIANO

Dopo l’approvazione del Piano da parte dell’Assemblea degli azionisti, e comunque entro il 31 maggio 2008, la Società dovrà inviare una lettera di assegnazione di *Phantom Stock Option* a favore di ogni Partecipante; la lettera dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- numero di *Phantom Stock Option* assegnate;
- valore di assegnazione della *Phantom Stock Option*;
- periodi ovvero date nelle quali o a partire dalle quali le *Phantom Stock Option* potranno essere esercitate.

Tutte le *Phantom Stock Option* assegnate a un Partecipante sono intese come assegnate a titolo strettamente personale e delle stesse il Partecipante non può disporre in forma alcuna, con l'esclusione del trasferimento *mortis causa*, come disciplinato dall'art. 12 del presente Regolamento. La violazione da parte del Partecipante di questa restrizione farà perdere allo stesso ogni diritto sulle *Phantom Stock Option* assegnate che verranno annullate.

I Partecipanti potranno aderire al Piano sottoscrivendo e consegnando alla Società, debitamente compilate e sottoscritte, copia del presente Regolamento e la lettera di assegnazione, entro il termine indicato nella lettera medesima.

7. MATURAZIONE E PERIODI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

I diritti matureranno soltanto decorso il periodo compreso tra l'assegnazione dei diritti medesimi e il 30 aprile 2010 (il cd. periodo di vincolo o di "Vesting"), e pertanto, in tale periodo, le *Phantom Stock Option* attribuite ai Beneficiari non potranno essere esercitate.

Qualora siano rispettate le condizioni illustrate nel presente Regolamento, le *Phantom Stock Option* maturate potranno essere esercitate da ciascuno dei Beneficiari nel rispetto dei seguenti termini:

- a partire dal 1° Maggio 2010 in poi nella misura del 50% (prima *tranche*) e
- a partire dal 1° Ottobre 2011 in poi nella misura del 50% (seconda *tranche*).

Tutte le *Phantom Stock Option* potranno essere esercitate entro e non oltre il 31.12.2012. L'incentivo cash erogato sarà determinato come indicato nei paragrafi 8 e 9.

8. VALORE INIZIALE E NUMERO DELLE *PHANTOM STOCK OPTION* ASSEGNATE

Il Piano prevede l'assegnazione di:

- 1) n. 300.000 *Phantom Stock Option* al Dott. Fabio De' Longhi, Amministratore Delegato di De' Longhi S.p.A.;
- 2) n. 200.000 *Phantom Stock Option* al Dott. Dario Melò, Amministratore Delegato di De' Longhi Appliances S.r.l.;
- 3) n. 200.000 *Phantom Stock Option* all'Ing. Carlo Grossi, Amministratore Delegato di Climaveneta S.p.A.

Il valore di assegnazione di ciascuna *Phantom Stock Option* offerta è pari a Euro 4,00 (nel seguito anche il "Valore di Assegnazione").

L'ammontare dell'incentivo che sarà erogato a ciascun Partecipante è da considerarsi al lordo di tutti gli eventuali contributi ed imposte dovuti dai beneficiari in accordo con le normative vigenti applicabili.

Inoltre si precisa, per quanto possa occorrere, che lo stesso non può ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei Partecipanti percepita in qualità di dirigenti di azienda del Gruppo De' Longhi S.p.A.

Il Piano non attribuisce ai Partecipanti il diritto a partecipare ad ulteriori eventuali/diversi sistemi di incentivazione comunque realizzati, o a remunerazioni di sorta.

9. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE *CASH* DA EROGARE

Decorso il periodo di Vesting, l'eventuale differenza positiva tra il prezzo dell'azione De' Longhi al momento dell'esercizio della *Phantom Stock Option* (come nel seguito determinato) ed il Valore di Assegnazione della stessa rappresenterà l'ammontare *cash* da erogare al Partecipante al Piano per ciascuna *Phantom Stock Option* assegnata ed esercitata.

Il prezzo dell'azione De' Longhi al momento dell'esercizio è da intendersi pari al prezzo medio ponderato dell'azione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. nel mese solare che precede la data dell'esercizio.

L'ammontare dell'erogazione cash sarà pertanto pari alla differenza tra il prezzo dell'azione De' Longhi, come sopra determinato, e il Valore di Assegnazione della *Phantom Stock Option*, moltiplicata per il numero delle *Phantom Stock Option* assegnate a ogni singolo Partecipante e dallo stesso esercitate.

10. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE *PHANTOM STOCK OPTION* E PER L'EROGAZIONE DEL "CASH"

L'incentivo potrà essere erogato a condizione che sussista il Rapporto Rilevante tra il singolo Partecipante e una delle società del Gruppo De' Longhi S.p.A. per tutto il periodo ricompreso tra l'assegnazione delle *Phantom Stock Option* e la richiesta di esercizio delle *Phantom Stock Option*, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 12.

11. LIMITI ALL'ESERCIZIO

Le *Phantom Stock Option* non potranno essere esercitate nei quindici giorni antecedenti la riunione del consiglio di amministrazione chiamata ad approvare i dati contabili di periodo annuali e semestrali.

12. TRATTAMENTO IN CASO DI INTERRUZIONE DEI RAPPORTI RILEVANTI

Le *Phantom Stock Option* sono assegnate in funzione della permanenza del Rapporto Rilevante, con le seguenti precisazioni:

- Pur in costanza del rapporto (cd. "organico") di amministrazione con deleghe di potere, qualora si interrompesse il rapporto di lavoro (e cioè il rapporto di dirigente) per dimissioni o licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall'effettiva maturazione

dei diritti (e quindi anche se l'evento è successivo al termine del periodo di Vesting).

- In caso di revoca per giusta causa dalle deleghe di potere o della carica di amministratore, o di rinuncia volontaria del Beneficiario dalla carica, prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, nessuna somma sarà erogata al Partecipante al Piano indipendentemente dall'effettiva maturazione dei diritti (e quindi anche se l'evento è successivo al termine del periodo di Vesting).
- Qualora il rapporto di amministrazione o le deleghe di potere vengano meno per una causa diversa dalla revoca per giusta causa o dalla rinuncia volontaria del beneficiario prima della data di effettivo esercizio della *Phantom Stock Option*, i Beneficiari manterranno il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* a condizione che permanga il rapporto di dirigente con la società del Gruppo. In tale evenienza, avuto riguardo alla natura occasionale e straordinaria del presente sistema di incentivazione, lo stesso non potrà ad alcun titolo essere considerato quale parte integrante della normale retribuzione dei Partecipanti. In particolare, l'ammontare dell'incentivo che sarà erogato a ciascun Partecipante sarà da intendersi già comprensivo dell'eventuale relativa incidenza sugli istituti retributivi diretti e indiretti disciplinati dagli accordi economici collettivi e individuali vigenti eventualmente applicabili (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità o l'indennità supplementare, se dovute) e dalla legge (quali, ad esempio, il trattamento di fine rapporto o l'indennità di preavviso), avendo di ciò tenuto conto al momento della determinazione del numero delle *Phantom Stock Option* da attribuire a ciascun Partecipante e del relativo valore iniziale.
- In caso di invalidità permanente con conseguente inabilità a proseguire il rapporto, sia durante il periodo di Vesting (e cioè prima del 1° maggio 2010), sia successivamente al medesimo, il Partecipante al Piano potrà esercitare tutte le *Phantom Stock Option* entro 90 giorni dalla data di interruzione del rapporto.
- In caso di decesso del Partecipante al Piano sia durante il periodo di Vesting (e cioè prima del 1° maggio 2010), sia successivamente al medesimo, i suoi eredi o gli aventi causa potranno esercitare le *Phantom Stock Option* entro 90 giorni dalla data del decesso.

E' data comunque la possibilità al CdA di decidere, sentito il parere del CR, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

13. ADEGUAMENTI

In caso di:

- aumenti del capitale della De' Longhi S.p.A. o di altra società del Gruppo De' Longhi S.p.A., gratuiti o a pagamento ovvero di distribuzioni straordinarie di dividendi che possano influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano, quale individuato al momento della sua approvazione;
- eventi suscettibili di influire sulle *Phantom Stock Option*, sulle azioni o più in generale sul contenuto economico del Piano, quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, acquisizioni, dismissioni, offerte pubbliche di acquisto o scambio, etc.,

il CdA potrà, a suo insindacabile giudizio, adeguare i termini del Regolamento come segue:

- a) sospendere per un periodo determinato comunque non superiore a 60 giorni lavorativi il diritto di esercitare le *Phantom Stock Option* al fine di apportare gli adeguamenti necessari;
- b) adeguare i quantitativi ovvero il valore di assegnazione delle *Phantom Stock Option* in maniera tale da mantenere invariati i contenuti essenziali del Piano avvalendosi ove ritenuto opportuno di un valutatore esterno indipendente.

14. CAMBIO NEL CONTROLLO SOCIETARIO E/O ESCLUSIONE DALLA QUOTAZIONE

In aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo 13, se una qualsiasi entità terza ottiene il controllo della De' Longhi S.p.A., o di De' Longhi Appliances S.r.l. o Climaveneta S.p.A., i Partecipanti al Piano direttamente interessati dal cambio di controllo (e cioè: tutti e tre i beneficiari nel caso di cambio di controllo di De' Longhi

S.p.A.; l'Amministratore Delegato di De' Longhi Appliances S.r.l. o di Climaveneta S.p.A. nel caso di cambio di controllo di una di queste ultime), potranno esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro i 30 giorni successivi alla data dell'evento. In caso di cambio di controllo della De' Longhi S.p.A. il prezzo dell'azione al momento dell'esercizio sarà quello riconosciuto dal terzo acquirente per l'acquisto delle azioni De' Longhi.

In caso di cessione di una delle due società controllate, il prezzo dell'azione al momento dell'esercizio sarà quello medio ponderato del mese solare precedente il passaggio del controllo.

In caso di esclusione della De' Longhi S.p.A. dalla quotazione, tutti i Partecipanti al Piano potranno esercitare la totalità delle *Phantom Stock Option* entro 30 giorni successivi alla data dell'evento. In tale eventualità il prezzo dell'azione al momento dell'esercizio sarà quello medio ponderato delle azioni De' Longhi nel mese solare precedente alla esclusione dalla quotazione.

E' data comunque la possibilità al CdA di decidere, sentito il parere del CR, per formule di forfettizzazione, o comunque di miglior favore, per il trattamento di casi particolari.

15. IMPEGNI D'ONORE

I Partecipanti si impegnano al rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento ed i suoi allegati, nonché negli altri atti e documenti ivi contemplati, dichiarando che intendono adempiervi, oltre che in virtù degli impegni giuridici da esso derivanti, anche come impegno morale e d'onore.

16. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni da parte del Partecipante alla Società, ivi inclusa quella relativa all'esercizio delle *Phantom Stock Option* secondo le modalità che verranno comunicate ai Partecipanti, dovranno essere inviate per lettera raccomandata A.R. o per fax confermato da lettera raccomandata A.R. alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo.